

ALLEGATO C CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Relativo al servizio di fornitura di strumenti di cattura (gabbie e/o trappole), ritiro, carico trasporto e acquisto di cinghiali (*Sus scrofa*) catturati vivi all'interno delle AA.PP. gestite dall'Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci

PREMESSA

In esecuzione di quanto stabilito dalla Determinazione G18155 del 30/12/2024 di approvazione del documento "Direttiva del Direttore della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi agli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali del Lazio - Attuazione del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU). Anni 2025-2029" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2024, n. 1000, l'Ente Parco intende selezionare uno o più soggetti a cui conferire i cinghiali catturati vivi, per una durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per AA. PP. gestite dall'Ente Parco si intendono:

- Parco Naturale dei Monti Aurunci;
- Monumento Naturale Montecassino;
- Monumento Naturale Mola della Corte, Settecannelle, Capodacqua.

Le norme vigenti prevedono il prelievo degli esemplari presenti all'interno delle AA.PP. gestite dall'Ente Parco, indistintamente se individui ibridi o in purezza che risultano in numero variabile e non esattamente determinabile. Le catture saranno effettuate all'interno dell'AA. PP. gestite dall'Ente Parco. Le attività di cattura verranno coordinate ed effettuate dal personale dell'Ente Parco. I capi catturati dovranno essere tassativamente traslocati in strutture di stabulazione temporanea anche situate in aziende faunistico-venatorie. I capi non potranno in nessun caso essere reintrodotti in natura, né ceduti ad altre aziende.

Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico, permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nella D.G.R. 1000 del 22/11/2024. Gli esemplari saranno identificati tramite apposizione di marcatura auricolare inamovibile e apposta a cura della ditta aggiudicataria prima dell'immissione sul mezzo di trasporto. A tale scopo sarà cura della ditta aggiudicatrice fornire una cosiddetta "stringitoia" conforme alla normativa vigente.

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione e trasporto di esemplari vivi di cinghiale (*Sus scrofa*) catturati all'interno delle AA.PP. gestite del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

Per brevità le parti verranno di seguito così indicate: l'Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci (Ente Parco); la Ditta aggiudicataria dell'incarico (Ditta).



PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto prevede:

- fornitura temporanea (per il periodo di validità del contratto) di **almeno 5 strumenti di cattura (gabbie e/o trappole) di proprietà**, e installazione/posizionamento nei siti di cattura concordati con l'Ente Parco;
- ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura individuati dal personale dell'Ente Parco e ubicati all'interno delle AA.PP. gestite dall'Ente Parco;
- apposizione di marca auricolare identificativa ad ogni capo acquisito;
- il carico e il trasporto dei capi catturati mediante automezzo autorizzato, dal luogo di cattura a quello di destinazione indicato dalla ditta (è necessaria la disponibilità di un veicolo in grado di percorrere anche strade sterrate);
- acquisto degli esemplari vivi di cinghiale ritirati e la corresponsione dell'importo derivante dal prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta economica ed il peso complessivo degli animali vivi che sono stati ritirati.

Si precisa che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente Parco dipenderà dall'andamento delle catture e non è predeterminabile in alcun modo. La Ditta non potrà vantare alcun diritto né pretesa economica rispetto a problematiche ingenerate dal numero di capi catturati, sia per singola giornata di cattura sia complessivamente.

Art. 2 Ritiro dei cinghiali catturati

Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato nella scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia. La Ditta è tenuta al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno indipendentemente dalla classe di età, dal sesso, dalle condizioni di nutrizione degli esemplari e dal peso, compresi individui ibridi ed "incroci", salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs. 151/2007 allegato 1).

La Ditta dovrà garantire la propria presenza con l'automezzo di trasporto autorizzato con le relative casse di trasporto nei luoghi di cattura indicati di volta in volta dal personale dell'Ente Parco, previa verifica del buon esito delle catture dal personale dell'Ente Parco, e comunque nel più breve tempo possibile. Le catture si considerano riuscite anche in presenza di un unico esemplare, indipendentemente dal sesso, peso, misura e tipologia dello stesso. Si fa presente che le gabbie per le catture saranno posizionate, nello stesso periodo, in più punti all'interno delle AA.PP. gestite dall'Ente Parco; pertanto, il ritiro dei cinghiali catturati dovrà avvenire nei luoghi dove queste risultano posizionate. La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli animali, utilizzata per l'apposizione della marca auricolare e della movimentazione delle casse di trasporto contenenti al loro interno gli animali catturati, compreso il sollevamento delle stesse per il loro posizionamento all'interno del mezzo di trasporto.

Art. 3 Trasporto dei capi

La Ditta provvederà al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione. Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati ed all'uopo autorizzato dalla ASL competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).



Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa. L'idoneità al trasporto degli animali verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della ASL competente per territorio, convocato dal personale dell'Ente Parco.

Dal momento in cui gli animali verranno sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto della Ditta, passeranno nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima che, pertanto, ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l'Ente Parco.

Art. 4 Oneri a carico della Ditta

Sono a carico esclusivo della Ditta:

- fornitura di almeno 5 strumenti di cattura (gabbie e/o trappole) e installazione/posizionamento nei siti di cattura concordati con l'Ente Parco;
- la movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli animali, utilizzata per l'apposizione della marca auricolare;
- l'apposizione di marca auricolare identificativa ad ogni capo acquisito;
- tutte le operazioni necessarie al carico sul mezzo di trasporto dei cinghiali catturati vivi nonché il trasporto stesso degli animali dal luogo di cattura a quello di destinazione;
- tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
- il pagamento all'Ente Parco del corrispettivo economico riportato nell'offerta economica secondo le modalità indicate nel successivo art. 7;
- la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste che assicuri la reperibilità.
- la spesa per l'effettuazione della pesa del mezzo di trasporto prima e dopo il carico degli animali, nel luogo e con le modalità stabilite dall'Ente Parco.

Art. 5 Oneri a carico dell'Ente Parco

Sono a carico esclusivo dell'Ente Parco:

- la predisposizione di tutte le attività per effettuare le catture, (monitoraggio delle gabbie, "pasture");
- la comunicazione tempestiva alla Ditta della data di attivazione delle gabbie;
- il supporto al personale della Ditta nelle fasi di immissione nelle casse singole dei capi catturati per il trasferimento sul mezzo di trasporto;
- la rilevazione del peso dei capi catturati anche attraverso stima visiva;
- la richiesta di intervento del servizio veterinario della A.S.L.

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 6 Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 2 (due), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche sostanziali della normativa relativa al PRIU, tali da pregiudicare l'equilibrio economico contrattuale, il soggetto affidatario potrà recedere dal contratto dando al Parco un preavviso di almeno tre mesi e congrua motivazione, nonché garantendo comunque l'adempimento delle obbligazioni assunte nelle more.



Art. 7 Modalità di pagamento del corrispettivo

La Ditta dovrà corrispondere all'Ente Parco l'importo che la stessa indicherà nell'offerta economica moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali ritirati (IVA esente); Il peso di ogni singolo capo verrà determinato tramite stima visiva durante le operazioni di carico sul mezzo di trasporto successive alla cattura ovvero complessivamente tramite doppia pesata del mezzo di trasporto (a vuoto e carico) e riportato in apposito verbale redatto sul posto. Le operazioni di pesa sono effettuate in luogo indicato dall'Ente Parco. I cinghiali della classe di età "striati" di peso inferiore a 6 kg non verranno computati ai fini della contabilizzazione degli importi dovuti. L'importo dovuto dalla Ditta dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario, che verrà successivamente comunicato dall'Ente Parco. Entro 30 giorni dalla data di redazione del suddetto verbale la ditta procederà ad effettuare il pagamento e l'Ente Parco rilascerà apposita ricevuta una volta acquisito l'importo incassato sul proprio conto di tesoreria.

Art. 8 Responsabilità e garanzie richieste

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta durante l'esecuzione delle attività relative al presente capitolato.

La Ditta si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, venga avanzata da soggetti terzi nei confronti dell'Ente Parco stesso in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

La Ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente Parco, documentazione relativa alla destinazione di ogni singolo capo acquistato, in modo da garantirne in ogni momento la rintracciabilità.

Art. 9 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile alla Ditta, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato o non conformi alle normative vigenti, l'Ente Parco si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., in caso di inadempimento, da parte della Ditta, delle prestazioni concernenti ritiro, carico e trasporto dei cinghiali di cui al presente capitolato, la stessa dovrà corrispondere all'Ente Parco la somma di € 500,00 (cinquecento) a titolo di penale, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività di cattura. Il mancato accredito entro i termini previsti dal presente capitolato dei corrispettivi dovuti dalla Ditta è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 10 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

